

Acquistando le protezioni COVIBARRIER, oltre a mantenere per legge la distanza sociale puoi beneficiare del CREDITO D'IMPOSTA previsto dall'articolo 30 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n.23 come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. CREDITO D'IMPOSTA

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Credito d'imposta per sanificare gli ambienti di lavoro.

Il Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23, prevede tra le misure volte a contrastare il propagarsi del Coronavirus, un credito d'imposta finalizzato alla sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di sistemi di protezione. L'emergenza che il mondo sta affrontando, non obbliga solo i singoli cittadini a cambiare le proprie abitudini, costringe anche le imprese a ridefinire le proprie priorità, in virtù delle nuove esigenze governative.

Tra le disposizioni previste vi è (art. 30), il cd. bonus sanificazione, un incentivo sotto forma di credito d'imposta che mira a garantire che gli ambienti e gli strumenti di lavoro siano sanificati per contenere il contagio da Covid-19. Tale beneficio, così come precisato dall'art. 30 del succitato decreto-legge, è rivolto a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, quindi a tutti quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire la salubrità dei locali e degli strumenti di lavoro e ai quali ora, il Governo richiede ulteriori misure di prevenzione. Il credito è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 per una somma non superiore a 20.000 euro e fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro stanziati per l'anno in corso. Facciamo riferimento all'articolo 30 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Per ulteriori informazioni consulta questo link: <https://www.gazzettaufficiale.it>